



IL RUOLO DI PROTOCOLLO NAPOLI NEL CONTRASTO ALLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA: DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL ALLA RIFORMA CARTABIA, UNA NUOVA LINEA GUIDA PER LE CTU

ELVIRA REALE



DOVE VANNO A POSIZIONARSI LE CTU NEL PERCORSO DI VITTIMIZZAZIONE

- Bigenitorialità e affidamento condiviso versus violenza
 - Se c'è violenza non c'è bigenitorialità e affidamento condiviso,
- Ascolto del minore versus inattendibilità del minore e incapacità a testimoniare
 - Il minore va sempre ascoltato e le sue parole fanno fede a meno che non vi siano pregressi deficit psico-neurologici
- Alienazione, interpretazione clinica, e teorie del condizionamento
 - irricevibili nelle aule giudiziarie, che diventano tribunali dell'inquisizione, non si possono portare alla sbarra i vissuti e l'incoscio, tribunali nazisti (tatertyp cass. 13217/21). Vedi anche corte cost. 96/81 il plagio non è provabile
- Trattamento inumano e degradante del minore (art. 3 Cedu) negli allontanamenti coattivi
 - Nessun intervento che non sia salva vita giustifica, per il codice deontologico di qualsiasi professione sanitaria o altra, l'agire violenza contro un minore inerme e provocare un trauma certo e attuale.

UNA LEZIONE PER LE CTU SBILANCIATE SUL REGISTRO DI INTERPRETAZIONI SOGGETTIVE NON SUFFRAGATE DA FATTI

- il decreto della Corte d'appello di Venezia, terza sezione civile, del 12.12.22 che ha riportato a casa due bambini sottratti alla madre per alienazione fa una dura una critica a servizi e CTU : Le affermazioni del perito e dei servizi non sono sostenuti da prove.
- «Gli ulteriori elementi di giudizio sopra enucleati nel decreto (punti 3, 6, 7 e 8 paragrafo vii. lett. c.) risultano sostanzialmente generici in quanto non fanno riferimento a circostanze concrete e di fatto»
- «Quanto riportato nel decreto, che ha richiamato la c.t.u., ai punti 1, 2, 4 e 5 di cui sopra (paragrafo vii. lett c) costituisce asserto generico e lato in quanto frutto di mera valutazione psicologica, non rapportata a fatti ed elementi concreti idonei a giustificare il preteso abuso della madre ai danni del padre in violazione della genitorialità e come tale evanescente, inconducente e privo di rilievo.»

COS'È PROTOCOLLO NAPOLI

- Il Protocollo Napoli – Linea guida per la consulenza psicologica in caso di violenza, ha rappresentato, nel 2019, il documento con cui un gruppo di psicologhe ha rivendicato e proposto un'assunzione di responsabilità in campo scientifico e tecnico contro la vittimizzazione secondaria di donne e bambini nei tribunali civili e per i minorenni e in adesione agli artt. Della Convenzione di Istanbul
- Lo scopo del protocollo è di offrire agli operatori/trici ed esperti/e chiamati a valutare le condizioni per l'affidamento dei figli in caso di rottura della convivenza dei genitori, linee guida specialistiche, di carattere concettuale e metodologico, perché sia garantita la tutela psicofisica dei minori e delle loro madri nei casi di violenza domestica e violenza assistita.

I PRINCIPI DEL PROTOCOLLO NAPOLI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

- a) Valutare la presenza di violenza domestica in connessione con la violenza assistita dai minori.
- b) Promuovere l'ascolto del minore, partendo dal diritto alla 'Safety First
- c) Promuovere il **Dovere-Diritto** alla genitorialità (Art. 30 della Costituzione) , subordinando il diritto del genitore (al rapporto con il figlio) al diritto del minore alla salute e sicurezza (Art. 26 e 31 della Cdl).
- d) Promuovere l'adesione solo ai costrutti scientifici validati, con particolare riferimento all'esclusione di costrutti come la PAS
- e) Promuovere la distinzione tra intervento psicologico valutativo in ambito forense e intervento trasformativo di competenza del trattamento clinico al di fuori dell'ambito forense sottoposto all'art. 32 della costituzione.
- f) Promuovere modalità di affido che non alterino le abitudini di vita del minore e non ricorrano a strumenti di costrizione, salvaguardando in ogni caso il rapporto madre-figlio nel rispetto dell'art. 31 Cdl

OBIETTIVI DELLA CONSULENZA IN PROTOCOLLO NAPOLI

- I. Obiettivi della consulenza :
- discriminare la conflittualità di coppia dalla violenza domestica e di genere (molteplici gli strumenti e questionari atti allo scopo)
- offrire alla lettura esterna una ricostruzione delle forme di violenza delineando fatti e vissuti correlati, estrapolando dalla storia di coppia, sia fornita dalla donna che dall'uomo, gli indicatori dell'IPV internazionalmente riconosciuti come abuso e controllo sia nella fase pre-separativa che post-separativa.
- Adottare nella valutazione della violenza domestica procedure che non mettano mai a rischio le presunte vittime e non instaurino processi di vittimizzazione secondaria.

LE RACCOMANDAZIONI DI PROTOCOLLO NAPOLI AI TECNICI

- effettuare sempre un primo contatto con ciascuna parte separatamente e successivamente proseguire con questa metodologia;
- rispettare le esigenze di sicurezza di ciascun membro della famiglia;
- rispettare i termini degli ordini di restrizione / protezione esistenti;
- • utilizzare tecniche consolidate sull'ascolto dei minori per entrare correttamente in relazione con loro, stabilire rapporti di fiducia, recepirne il dichiarato senza alterarne il senso, attraverso suggerimenti d'interpretazione non suffragate da osservazioni basate su elementi scientifici e controllabili in sede forense.

LE RACCOMANDAZIONI SULLE COMPETENZE GENITORIALI

- Valutare le competenze genitoriali tenendo presente sia la storia della violenza sia quella, in essa radicata, della violenza assistita.
- La valutazione delle competenze genitoriali sarà effettuata quindi su ognuno dei genitori senza mettere sotto osservazione la comunicazione tra i componenti di una coppia non più esistente interrotta non dalla separazione ma dalla violenza.
- la valutazione di una buona genitorialità, in caso di violenza domestica, non sarà affidata al criterio di riferimento della friendly parenting, ovvero del così detto criterio dell'accesso (il favorire, cioè, il rapporto con l'altro genitore). Essa sarà riferita alle competenze esercitate fino a quel momento nella cura dei minori, compresa la valutazione del maltrattamento assistito

LE RACCOMANDAZIONI SUI LIMITI DEONTOLOGICI

- Il consulente ha come limite deontologico del proprio operato il principio 'primum nocere' e, di conseguenza, si astiene dal fornire indicazioni che sconvolgano la vita del minore, e dal prospettare interventi che abbiano un carattere forzoso, afflittivo e traumatico per il bambino, anche se sotto le mentite spoglie di un trattamento volto al suo benessere.
- La valutazione del consulente non prospetta, interventi costrittivi e traumatici per il minore che rifiuta un genitore, in ossequio al mero principio della bigenitorialità considerato in astratto, e soprattutto in assenza di rischi seri, concrete attuali rilevati per la sicurezza dei bambini.

PROTOCOLLO NAPOLI E LE INDICAZIONI DI MASSIMA AI GIUDICI PER I QUESITI

- la valutazione del discrimen tra conflitto e violenza domestica con estrapolazione di indicatori internazionali per la sussistenza dei requisiti di un rapporto violento;
- la valutazione del danno che i bambini hanno subito e/o continuano a subire, o sono a rischio di subire, come testimoni di violenza;
- la valutazione dello stato psichico delle vittime di violenza come effetto dei traumi patiti;
- la valutazione delle modalità attraverso cui garantire il diritto alla sicurezza di donne e minori, secondo i dettami degli artt. 26 e 31 della CdI.

TUTTO QUESTO DELINEATO NEL 2019 TROVA OGGI UN CONTESTO ISTITUZIONALE FAVOREVOLE E PRIVILEGIATO

- Due novità importanti che oggi sostengono e rendono imprescindibile la linea guida tracciata da protocollo Napoli che risulta essere l'unica linea guida specialistica, nel panorama nazionale, che ingloba il tema della violenza domestica e assistita
- 1. l'inchiesta della commissione femminicidio a cui anche protocollo Napoli ha contribuito
- 2. la riforma Cartabia per quanto riguarda il codice di procedura civile (**Cartabia D.Lgs. n. 149/2022 attuazione della L. n. 206/2021 di Delega al Governo per l'efficienza del processo civile**) frutto anche del lavoro della Commissione <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/17/243/so/38/sg/pdf>

ALCUNI DATI DELLA COMMISSIONE DA CUI PARTIRE:

DOC XXII-BIS N. 10

([HTTPS://WWW.SENATO.IT/SERVICE/PDF/PDFSERVER/BGT/1349605.PDF](https://www.senato.it/service/pdf/pdfserver/bgt/1349605.pdf))

- **-nel 34,7%** delle cause giudiziali di separazione con affido davanti ai Tribunali civili siamo in presenza di "allegazioni di violenza domestica" (denunce, certificati, sentenze)
- **-nel 34,1%** dei procedimenti di affido di fronte ai Tribunali per i minorenni c'è violenza
- **Nell'86,9%** dei casi si tratta di violenze lamentate dalle mogli, solo nel 5,9% dei casi dal marito
- *Nella quasi totalità dei casi (96%) i Tribunali ordinari non approfondiscono gli atti relativi alle violenze, tanto che: nel 77% dei provvedimenti presidenziali non si nomina la violenza o la confonde col conflitto familiare, seppur in presenza di allegazioni di violenza. Nel 50% dei casi nei tribunali per i minori*
- *La violenza non viene riconosciuta neppure quando la madre denuncia abusi sui minori*
- **nel 28,8%** dei casi si tratta di violenza diretta su bambini e ragazzi, in gran parte agita dai padri, e cioè **nell'85%** dei casi

I DATI DELLA COMMISSIONE: NON C'È ASCOLTO DEL MINORE E LE MADRI CHE DENUNCIANO SONO PENALIZZATE

- - **Nel 66,6%** casi non viene disposto dai giudici del Tribunale per i minorenni l'ascolto del minore sul suo futuro, sul suo affido e sulla sua collocazione, neanche se la violenza lo riguarda direttamente
- E quando l'ascolto avviene (30,8% dei casi), esso viene delegato **nell'85,4%** dei casi al tecnico nominato e ai servizi sociali. **Solo nel 7,8%** dei casi il giudice ha parlato con i bambini
- Per il tribunale ordinario, penalizzazioni delle madri:
totale 10,4 % di madri che denunciano la violenza patiscono, il condiviso rafforzato (paritetico, 2,8%) e l'allontanamento del figlio (7,63%)
- per il tribunale dei minori, penalizzazioni delle madri
totali madri limitate o sospese dalla genitorialità: 23,7%; collocamento presso terzi nel 2% dei casi

CONVERGENZE PROTOCOLLO NAPOLI

– CARTABIA *D.lgs. N. 149/2022*

- Focus Violenza domestica e di genere e procedura speciale (capo III sezione I; 473-bis.40/46 c.p.c.)
- Importanza dell'istruttoria per accertare e raccogliere prove stabilendo la fondatezza della violenza (discrimen tra conflittualità e violenza); 473-bis.44
- Centralità delle misure tutela e protezione della donna e del minore durante il procedimento e fuori dal procedimento 473- bis. 46 (collegamento con il 473-bis. 70, ordini di protezione contro gli abusi familiari)
- divieto di compresenza dei genitori nei procedimenti giudiziari e consulenziali e divieto di mediazione; 473- bis. 42-43-45
- centralità dell'ascolto diretto del minore; 473- bis. 45

CONVERGENZA SUL CUORE DELLA RIFORMA: FOCUS VIOLENZA DOMESTICA ATTRAVERSO LE ALLEGAZIONI

- Art. Art. 473 -bis .40 (Ambito di applicazione) .— Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei **procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica** o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

- Dalla relazione illustrativa Ministero della giustizia GU n. 245 del 19 ottobre 2022 :

Tra le prove fondative: «A titolo esemplificativo è previsto che possano essere escussi soggetti che potrebbero aver assistito a fatti di violenza o abuso, **ovvero acquisiti documenti presso uffici pubblici (si pensi ai Pronto soccorso)** o uffici delle Forze dell'Ordine (si pensi ai verbali di accesso degli operatori chiamati per interventi sui luoghi

LE ALLEGAZIONI SONO PROVE ANCHE A LIVELLO DI FUMUS

- Dalla relazione illustrativa Ministero della giustizia GU n. 245 del 19 ottobre 2022 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/19/245/ss/5/sg/pdf> :
- Le norme in esame prevedono, pertanto, che in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento venga trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità con il fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, la fondatezza o meno delle allegazioni, affinché l'adozione dei provvedimenti, anche provvisori, non avvenga con formule stereotipate, **ma solo dopo aver accertato, anche solo a livello di fumus, se l'allegazione di violenza sia fondata o meno.**

FUMUS BONI IURIS

Parvenza di un buon diritto

- La verosimiglianza o la probabilità dell'esistenza di un diritto, pur in mancanza di un accertamento definitivo
- Il *fumus boni iuris* è un requisito necessario, insieme al pericolo nel ritardo, per ottenere la tutela cautelare, il cui scopo è quello di evitare che il tempo necessari per l'accertamento pieno del diritto renda infruttuosa o tardiva la tutela ricevibile in via ordinaria.
- Siamo comunque nelle regole del procedimento civile che non sono quelle del procedimento penale e che hanno come obiettivo il *favor pueri* e non il *favor rei*
- Corte di Cassazione (Cass. Pen., n. 29612/2010; n. 17143 del 2012; Cass., Sez. Un., I I/1/2008, n. 576):
“Questa corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova, oltre il ragionevole dubbio, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non.”

CONVERGENZE PROTOCOLLO NAPOLI - CARTABIA

LE ALLEGAZIONI DI VIOLENZA INCIDONO SUI PROCEDIMENTI DI AFFIDO

- **Recessività del diritto alla bigenitorialità rispetto al diritto del minore alla salute e alla cura e all'educazione.**
- Dalla relazione illustrativa Ministero della giustizia GU n. 245 del 19 ottobre 2022: :
- «È, infatti, di immediata evidenza **come condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti, e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico** ma soprattutto per la valutazione delle domande di affidamento dei minori, che presuppongono la valutazione della capacità genitoriale, in quanto un genitore violento con l'altro, non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l'ordinamento ha il dovere di censurare».

DALL'INTERVENTO DELLA PROCURATRICE DI CASSAZIONE FRANCESCA CERONI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, 2 MARZO 2023

- La riforma Cartabia, quando parliamo di allegazioni di violenza in sede civile non stiamo parlando di capire se c'è violenza ma stiamo parlando del fatto che il giudice si deve riappropriare del suo ruolo di accertamento né deve delegare al consulente come ha fatto negli ultimi 20 anni, per capire che relazioni ci sono tra i partners ma deve ritornare ad essere giudice, accertare i fatti allegati nel suo giudizio.
- Come si fa? Se lo dovrà di nuovo capire come si fa nel suo ruolo, per esempio sentendo i vicini di casa, ascoltare il bambino che dirà cosa succedeva in casa... tutto questo al giudice penale non è sufficiente ma è assolutamente sufficiente per disporre dell'affidamento del bambino. Anche nel penale quando nel civile la decisione debba essere fondata sulle archiviazioni che liberano il padre dalle accuse di essere violento.
- anche in questo campo c'è da fare qualcosa come l'archiviazione vestita, come suggeriva Maria Monteleone procuratrice aggiunta alla procura di Roma. Se è vero che non ci sono sufficienti elementi per esercitare l'azione penale ma è altrettanto vero che..... si sentivano le urla, e che i vicini le sentivano e testimoniano, e una serie di circostanze da riportare per fare da sponda all'accertamento del giudice civile nel momento che dispone della custodia e del diritto di visita. Quindi parlare di allegazioni di violenza significa che il giudice civile deve ricominciare a fare il suo mestiere accertare i fatti di violenza nel giudizio civile, così potremo finalmente parlare di violenza e essere conseguenti perché ai padri violenti non si affidano i figli

ART. 473 – BIS 42 IL GIUDICE CIVILE ACCERTA LE CONDOTTE ALLEGATE CON I COMUNI MEZZI DI PROVA

- «Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria».
- « **Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti**».
- «Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora».

CONVERGENZE PROTOCOLLO NAPOLI - CARTABIA

ART. 473 -BIS 43 NO MEDIAZIONE E NO COMPRESENZA

- Art. 473 -bis .43 (Mediazione familiare) .—» È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 -bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473 -bis .40, nonché quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa».
- «Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze».

ART. 473 – BIS 44 (ISTRUTTORIA, NECESSARI ESPERTI CON COMPETENZE SPECIFICHE, QUALI SONO OGGI QUESTO ESPERTI? (LA PSICOLOGIA FORENSE È GENERALISTA E NON VEDE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE)

- «Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto».
- « Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti».

CONVERGENZA SUL RUOLO DEL CONSULENTE ART. 473-BIS.44 C.P.C. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

- Dalla relazione illustrativa Ministero della giustizia GU n. 245 del 19 ottobre 2022 :
- «La precisazione (**deve indicare nel provvedimento la presenza di allegazioni di violenza o di abuso**».) è necessaria per la natura degli accertamenti che possono essere demandati al consulente tecnico ovvero ai responsabili del Servizio, che non potendo accertare i fatti, compito riservato in via esclusiva al giudice, devono essere posti a conoscenza delle eventuali allegazioni di violenza, **per evitare che questi procedimenti, connotati di elementi di specialità, vengano trattati al pari di quelli connotati da mera conflittualità**, con conseguente elevato rischio di porre in essere condotte di vittimizzazione secondaria, proprio per il mancato riconoscimento della possibile violenza domestica o della presenza di possibili abusi».

CAMBIANO I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DELLA CTU COME INDICATO DALLA COMMISSIONE

- *Dalla relazione della commissione (pag. 98 relazione):*
- *Con particolare riferimento alle consulenze, occorrerebbe inoltre prevedere l'elaborazione di richieste e di quesiti uniformi da utilizzare nel conferimento di incarichi ai servizi socio-assistenziali e ai consulenti tecnici d'ufficio, che siano specificamente redatti con riguardo alle ipotesi di violenza domestica e assistita, e con esclusione, in questi specifici casi, del riferimento al cosiddetto « criterio dell'accesso » come elemento di valutazione della competenza genitoriale”.*

ITEMI DOMINANTI DEI QUESITI ANTE CARTABIA: LA MAGGIOR ARTE È IMPERNIATA INTORNO ALLA CAPACITÀ GENITORIALE DI RENDERE PRATICABILE LA RELAZIONE CON L'ALTRO GENITORE

- 1. *“quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti, la condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale scolastica della minore con particolare riferimento alla conflittualità fra i coniugi ed alle possibili ricadute sul processo di formazione della minore”*;
- 2. *“quali siano le caratteristiche di personalità dei genitori e le loro qualità genitoriali anche in relazione alla capacità del singolo genitore di garantire alla figlia l'accesso alla figura dell'altro genitore”*;
- 3. *“valutare l'attuale qualità della relazione genitori/figli e la loro capacità di sostenere il diritto della figlia alla bigenitorialità”*;
- 4. *“riferisca il c.t.u. sul rapporto esistente tra madre e figli, evidenziando in particolare quanto incida l'atteggiamento materno sulle scelte dei minori di vedere il padre*;
- 5. *«svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso”*;
- 6. *«dicano infine quali siano le ragioni del rifiuto del bambino di incontrare il padre ed in particolare se il minore patisca un condizionamento diretto o indiretto da parte della madre»*.

CONVERGENZA DI PROT. NAPOLI CON LA RIFORMA CARTABIA: L'ASCOLTO IMPRESCINDIBILE DEL MINORE, ART. 473 -BIS .45

- «Art. 473 -bis .45 (Ascolto del minore) . — Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 -bis 4(videoregistrazione) e 473 -bis .5 (rifiuto del minore), **evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.** Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive».
- L'ascolto diretto del minore avviene alla presenza di un ausiliario che non interpreta quanto il minore afferma ma lo sostiene nel corso dell'audizione e lo aiuta a superare eventuali blocchi e difficoltà di comunicazione. Se l'ascolto viene delegato al CTU, vi è l'obbligo della videoregistrazione (art. 473 bis- 5 e 6), e il rifiuto a incontrare il padre, in caso di allegazioni di violenza domestica va messo come prima ipotesi in relazione alla violenza assistita e non ad altro evento come oggi di prassi avviene.

CONVERGENZE PROTOCOLLO NAPOLI - CARTABIA

UNA CONSULENZA CENTRATA SUI TEMI DELLA VIOLENZA

- Ricorso a due tipi di consulenza:
 - di un aiuto come ausiliario al giudice nell'attività di istruttoria
 - di una CTU in risposta a quesiti specifici
- Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una novità, assimilabile al CT del PM nel penale;
- nel secondo caso abbiamo una CTU che deve trovare altri strumenti per affrontare il tema della violenza, non occultandola ma mettendola al centro della sua valutazione.
- In tutte e due i casi protocollo Napoli fa da apripista di questo nuovo corso

PRIMO PUNTO, LA CONSULENZA AL GIUDICE NELL'ISTRUTTORIA

- Supporto al giudice nell'istruttoria , possibili obiettivi di supporto dell'azione del giudice
- Illustrare, utilizzando anche strumenti che possano aiutare a ravvisare la condizione di sottoposizione e dipendenza del soggetto vulnerabile, la storia della violenza di coppia, rapportandola agli indicatori internazionali, per valutare i criteri di sussistenza della violenza rispetto ad una normale conflittualità di coppia.
- Fare riferimento a effetti che hanno accompagnato le presunte violenze. oggettivamente ravvisabili nella vita quotidiana della donna
- Indicare se nella violenza domestica è riportata la presenza di minori e quali esiti comportamentali sono eventualmente attribuibili a questa presenza, secondo il riferito dei principali caregiver.
- Supportare il giudice nell'ascolto delle persone vulnerate dalla violenza, sia adulte che minori, a garanzia e tutela della loro dignità, sicurezza, salute

SECONDO PUNTO, LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO, COSA CAMBIA A PARTIRE DAI QUESITI, ALCUNI ESEMPI POSITIVI

- Il CTU, esaminati tutti gli atti di causa e, in particolare, quelli dai quali emergono allegazioni di episodi di violenza domestica e di genere nonché gli atti del procedimento penale:
- 1. ricostruisca la storia coniugale delle parti e la vicenda separativa avendo cura di esplicitarne le ragioni e individuando gli indicatori internazionalmente accreditati;
- 2. accerti lo stato psicologico del minore e rilevi eventuali segni di disagio che possono essere compatibili con un trauma avendo cura di precisare se tali aspetti siano connessi, secondo un criterio di probabilità logica e razionale, ai fatti di violenza cui il minore potrebbe avere assistito;
- 3. accerti la capacità genitoriale delle parti, incentrando l'indagine sulla relazione genitore-minore, nel suo sviluppo storico ante e dopo la separazione, senza tener conto, del cd. criterio dell'accesso;

SECONDO PUNTO, LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO, COSA CAMBIA A PARTIRE DAI QUESITI, ALCUNI ESEMPI

- 4. descriva il rapporto tra il minore e i genitori, avendo cura di evidenziare eventuali comportamenti disfunzionali, o francamente maltrattanti con un'analisi dei potenziali effetti negativi sul minore;
- 5. valuti se il minore possa subire un pregiudizio dagli incontri con genitore, avendo cura di precisare se tali incontri possano avvenire e, in caso affermativo, con quali modalità oppure se, almeno allo stato, vada sospeso ogni incontro del padre al minore;
- 6. utilizzi, nell'espletamento delle operazioni peritali modalità che rispettino eventuali misure cautelari in atto e che neutralizzino il rischio di una cd. vittimizzazione secondaria (cfr. in particolare, artt. 18 e 56 della convenzione di Istanbul) tra cui, a esempio, sedute congiunte;

UN ESEMPIO DI COME I QUESITI STANDARD DEI GIUDICI NON SONO MAI STATI NEUTRI E SI SONO RIFERITI AD UNA TEORIA ASCIENTIFICA

- Quesito tratto dal procedimento del tribunale civile di lecco, ove la madre aveva denunciato violenze su di sé e i minori (abuso sessuale):
- «accerti se, nel caso in esame, il rifiuto dei minori di frequentare il padre sia influenzato, e se sì in quale misura, dal comportamento della madre. Dica il c.t.u. se, allo stato dell'evoluzione psicologica dei minori, della loro età e della strutturazione della loro personalità, vi siano possibilità di interventi di sostegno psicologici o di psicoterapia che possano avere probabilità (da precisare in termini di misura “nulla - bassa –media- alta”) di un adeguato recupero della figura genitoriale con lui non abitualmente convivente»

ART. 473 -BIS .46

- Art. 473 -bis .46 (Provvedimenti del giudice) . — «Quando all’esito dell’istruttoria, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, **il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore**, tra cui quelli previsti **dall’articolo 473 -bis .70***, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza».
- * ordini di protezione 473-bis. 69 e 70 segg.

CONVERGENZE

PROTOCOLLO NAPOLI - CARTABIA

- **Dalla relazione illustrativa- Ministero della giustizia GU n. 245 del 19 ottobre 2022 :**
- «L'articolo 473-bis.46 c.p.c. chiarisce espressamente che i provvedimenti provvisori in presenza di allegazioni di violenza o abuso potranno essere adottati solo dopo che il giudice abbia realizzato l'istruttoria anche sommaria, che è obbligato a compiere in presenza di queste allegazioni».
- «Il fine è quello di assicurare tutela alla vittima, già dall'emissione dei primi provvedimenti, **in particolare fare in modo che la disciplina dell'affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul**».
- « La norma precisa che ogni provvedimento dovrà assicurare piena tutela alle vittime anche con l'intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari, e con adeguata disciplina del diritto di visita tale da non compromettere la sicurezza delle vittime stesse»

CONSULENZA TECNICA IN GENERALE, : FUORI LE TEORIE ASCIENTIFICHE COME LA PAS ANCHE NELLE CONSULENZE NON MIRATE ALLA VIOLENZA

- Art. 473 -bis .25 (Consulenza tecnica d'ufficio) .— Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, **il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.**
- Nella consulenza psicologica le indagini e **le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.**
- Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione in-dica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

USO DELLA FORZA PUBBLICA, AL DI FUORI DEL CAPO III .VALE PER TUTTI NON PIU MIRATO SULLE DONNE OSTATIVE, PERCHÉ DENUNCIANO LA VIOLENZA DEL PARTNER

- Art. 473 -bis .38 (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento) .— «Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie con uso della forza pubblica in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica».
- « Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, **soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore.** L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, **il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze**».

UNO SGUARDO AL TRATTAMENTO DEI BAMBINI ALIENATI AL PADRE

- La PAS pur rigettata è presente nel costrutto che parte dal rifiuto del bambino, dal suo disagio nell'incontrare il padre per giungere alle accuse alla madre di manipolazione e giunge all'interpretazione del rifiuto del minore come rifiuto condizionato, dove fa fede solo una interpretazione soggettiva di un fatto (non suffragata da teorie scientifiche, nè da dati, se non il riferimento è sempre e solo alla PAS) .
- Il "Transitional Site Program" . Questo programma prevede proprio quello che i tecnici hanno evidentemente proposto e il Tribunale disposto: l'allontanamento con un distacco improvviso dalla madre, supposta alienante, e in caso di rifiuto del minore verso il padre, il passaggio del minore in una struttura di transizione in cui sottoporlo a trattamento coattivo e minaccioso di riavvicinamento al padre, che viene aiutato in questo percorso, mentre la madre viene ostacolata - nei rapporti liberi con il minore - al fine di non inficiare il percorso di riavvicinamento al padre.
- **Dice la commissione a pag. 80: «Tale pratica è contraria all'interesse del minore in quanto non valuta gli effetti traumatici di una sottrazione improvvisa del bambino non solo dal rapporto con la madre (genitore di riferimento fino a quel momento) ma dalla relazione con un intero ambiente sociale e scolastico». (raffronto con la Kyden's law, di Biden)**

DALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE FEMMINICIDIO AL SENATO, IN SINTONIA CON PROTOCOLLO NAPOLI, SUI PRELIEVI COATTIVI

- Al riguardo, appaiono necessari i seguenti interventi:
- – introdurre disposizioni che disciplinino l'esecuzione dei provvedimenti: di affidamento e collocamento dei minori con espresso divieto di disporre il prelievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del minore stesso (esempio: abbandono del minore in situazione di imminente pericolo per la vita e la salute);
- – disciplinare le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori con esclusione di interventi traumatici. Tali interventi, da vietare nella generalità dei casi, risultano viepiù traumatici se effettuati in strutture particolarmente sensibili per la dignità e la salute del minore come la scuola o gli ospedali

I PIÙ RECENTI RIGETTI DELLA PAS IN CASSAZIONE

- in Cassazione in i inn
- L'alienazione è una teoria non solo ascientifica ma anche misogina (Gardner, il suo inventore, parla del 90% di donne alienanti, patologiche e madri malevoli) che colpevolizza le donne e soprattutto rende ciechi i tribunali rispetto alle condotte di violenza maschile molto diffuse nel nostro paese così come a livello mondiale
- Cass. 9691/22. Il riferimento al postulato patto di lealtà tra madre e figlio, o al condizionamento psicologico (espressione menzionata nel decreto impugnato), termini espressivi o suggestivi che lasciano aleggiare la teorica della sindrome dell'alienazione parentale di cui parla espressamente il c.t.u. quale forma specifica di abuso psicologico che la accomuna, ex art. 333 c.c., alle altre forme di violenza.
- Inoltre la cass 9691/22 bolla come 'fuori dello stato di diritto' il prelevamento coattivo di un minore
- Ora, come affermato più volte da questa Corte, il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre (Cass., 13217/21)

UNA LEZIONE DALLA CASSAZIONE AGLI PSICOLOGI, CASS. 969 I /22

- Occorre sul punto evidenziare che il collegio non intende, né potrebbe, sindacare valutazioni proprie della disciplina della psicologia o delle scienze mediche, ma può certo verificarne la correttezza applicativa sulla base di criteri universalmente conosciuti ed approvati. **Orbene, in questo perimetro valutativo, il concetto di abuso psicologico, di cui discorrono i c.t.u., appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, e di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica.**
- .Tale classificazione (abuso psicologico) della condotta materialmente alienante che la ricorrente avrebbe esercitato sul figlio, sebbene scientificamente inconsistente, ha prodotto il risultato di correlare il supposto abuso psicologico al grave pregiudizio per il figlio, di cui all'art. 330 c.c., prospettando come conseguente- ma in realtà apodittica- la conclusione che il rifiuto del figlio d'incontrare il padre sia, quanto meno, il frutto di una condotta di mera lealtà del minore verso la madre. In altri termini, **il fatto che il minore abbia sempre convissuto con la madre non equivale apoditticamente a sostenere che la sua volontà di non incontrare il padre, o di non incontrarlo con le frequenze prescritte, sia ineluttabilmente coartata dalla madre, attraverso schematismi, in mancanza di riscontri verificabili su un supposto rapporto di così grave soggezione implicante la negazione di ogni autonomo processo decisionale anche istintivo di un minore ormai dodicenne.**